

**Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2017** (vai al [sommario](#))  
**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE**



Scarica la  
Gazzetta Ufficiale  
per iPhone

DECRETO 22 dicembre 2016

Recepimento della direttiva 2015/2087/CE, recante modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico che all'allegato II contiene le informazioni da notificare prima di entrare in porto;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante «Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico» che riporta all'allegato III il modulo di

dichiarazione contenente le informazioni da notificare prima dell'entrata in porto; Vista la direttiva 2007/71/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico, recepita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° luglio 2009;

Vista la direttiva 2015/2087/CE della Commissione, del 18 novembre 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 200/59/CE del Parlamento europeo del Consiglio;

Ritenuta la necessita' di recepire la citata direttiva 2015/2087/CE, provvedendo a tal fine a sostituire l'allegato III del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182;

Visto in particolare l'art. 12 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, il quale prevede che l'allegato III e' modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformita' alle variazioni intervenute in sede comunitaria;

Vista la risoluzione MEPC.201(62) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) adottata il 15 luglio 2011 che modifica l'allegato V della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), introducendo una nuova e piu' dettagliata classificazione dei rifiuti; Considerato che questa nuova classificazione dei rifiuti si riflette nella circolare MEPC.1/Circ. 644 Rev.1 dell'IMO del 1° luglio 2013, che stabilisce un formato standard per il modulo di notifica anticipata per i rifiuti da consegnare ad impianti di raccolta portuali;

Vista la direttiva 2010/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE, recepita dall'art. 8, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il regolamento comunitario n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

Visto il regolamento comunitario n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

Visto il decreto del Ministero della salute 22 maggio 2001 relativo alla gestione e distribuzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;

Ritenuto opportuno, per garantire la coerenza con le misure adottate dall'IMO, adottare un modello integrato che sia adattato alla nuova classificazione di cui all'allegato V modificato della convenzione MARPOL 73/78 e che includa le informazioni relative al conferimento dei rifiuti nel porto precedente;

Decreta:

Art. 1

1. L'allegato III del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e' sostituito con l'allegato al presente decreto.  
Roma, 22 dicembre 2016

Il Ministro: Galletti

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico